



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della libertà, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039
www.comune.casalgrande.re.it - pec: casalgrande@cert.provincia.re.it
Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

NUMERO SCHEDA	SUAP 56
TITOLO SCHEDA	VENDITA STAMPA QUOTIDIANI E PERIODICI
NUMERO REVISIONE	4
DATA REVISIONE	23/12/2013
SETTORE COMPETENTE	ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO
RESPONS. PROCED. (Tel. - Mail)	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it
RESPONS. ATTO FINALE (Tel. -Mail)	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi:</p> <p>a) sono esclusivi i punti di vendita previsti nell'apposito Piano Comunale, nei quali si vendono obbligatoriamente sia i quotidiani che i periodici. Ciò significa che il rivenditore finale non può sottrarsi all'obbligo di porre in vendita i prodotti editoriali che per tipologia, categoria e quantità, sono allo stesso assegnati da editori e distributore locale cui compete, sotto tale profilo, il pieno controllo della filiera distributiva;</p> <p>b) sono non esclusivi gli esercizi di vendita individuati espressamente dal D.Lgs. n. 170/2001 nei quali, in aggiunta ad altre merci, si vendono quotidiani o periodici e che devono essere strettamente correlati ad attività già esistenti, come individuate dall'art. 2, comma 3 del citato D.Lgs.</p> <p>Possano essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:</p> <p>a) le rivendite di generi di monopolio;</p> <p>b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;</p> <p>c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;</p> <p>d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq;</p> <p>e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati,</p>

	<p>con un limite minimo di superficie di 120 mq f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.</p> <p>Attualmente la vendita dei giornali e riviste esclusiva è contingentata, ovvero l'insediamento è ammesso solo compatibilmente alla disponibilità di autorizzazioni previste nel Piano Comunale.</p> <p>I Comuni devono dotarsi del Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica di durata quadriennale e di una disciplina dei punti vendita non esclusivi.</p> <p>Non è invece necessaria l'autorizzazione (art. 3, D.Lgs. 170/2001):</p> <p>a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;</p> <p>b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;</p> <p>c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;</p> <p>d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;</p> <p>e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;</p> <p>f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;</p> <p>g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.</p> <p>L'installazione di distributori automatici negli spazi di pertinenza di punti di vendita già autorizzati, sia esclusivi che non esclusivi, non è soggetta ad alcuna particolare limitazione, ma a semplice comunicazione a carattere informativo al Comune.</p> <p>La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un punto vendita esclusivo previste dall'art. 2, comma 2, 2° capoverso del D.Lgs. 170/2001 e punto vendita non esclusivo, previste dall'art. 2, comma 6, in conformità al presente Piano di localizzazione comunale.</p>
<p>NORMATIVA</p>	<p>D.Lgs 114/98 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio) D.Lgs. n. 170/01 (riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica) Delibera Consiglio Regionale n. 354/02; Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi per la diffusione della stampa quotidiana e periodica;</p> <p>L. 13 aprile 1999, n. 108 - Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica;</p> <p>D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) D.L. 5/2012 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; D.L. 147/2012 (disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai</p>

	servizi nel mercato interno).
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> • Il titolare dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti all'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 • I locali per lo svolgimento dell'attività debbono possedere i requisiti stabiliti da norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché sulle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Tali requisiti dovranno essere posseduti al momento dell'effettivo inizio dell'attività, sia che si tratti di nuovi punti di vendita, o di trasferimenti o di ampliamenti • La superficie di vendita dei negozi non può eccedere il limite dimensionale previsto per gli esercizi di vicinato (mq 250 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 114/1998)
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	<p>Chiunque intenda esercitare l'attività di rivendita di quotidiani e periodici esclusiva deve presentare una richiesta di autorizzazione, per la vendita di giornali e riviste.</p> <p>Per inizio attività di vendita stampa quotidiana e periodica non esclusiva deve essere presentata Segnalazione Certificata d'Inizio Attività ad efficacia immediata, corredata dall'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti morali e del rispetto dei requisiti relativi ai locali ove si svolge l'attività.</p> <p>La documentazione suddetta deve essere trasmessa telematicamente tramite il portale www.suaper.lepida.it</p>
COSTO	Per la vendita di quotidiani e periodici esclusiva n. 2 marche da bollo da € 16.00
MODALITA' PAGAMENTI	/
TEMPISTICA	Inizio immediato dell'attività per la SCIA – 60 GG per il rilascio di autorizzazione a rivendite esclusive.
SILENZIO ASSENSO	60 giorni dalla presentazione della richiesta
INFORMAZIONI (uff.- orari- modalità- tel.- mail)	<p>Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00 Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30 Sede: m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE). Tel.: 0522 998513 o 0522 998575 e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it.</p>
STRUMENTI DI TUTELA	<p>Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi (entro 20 giorni dalla scadenza dei termini) al Segretario comunale in qualità di funzionario titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 D.lgs.104/2010 s.m.i..</p> <p>Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.</p>

SERVIZIO ON-LINE	www.suaper.lepida.it
POTERE SOSTITUTIVO (Art. 2 L. 241/90)	Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511; mail: urp@comune.casalgrande.re.it